

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4007

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PENNACCHINI, BREGANZE, SARTOR, FORNALE, GAGLIARDI, BOSISIO,
TENAGLIA, MIGLIORI, MARTINI MARIA ELETTA**

Presentata il 21 aprile 1967

**Modificazioni ed integrazioni della legge 23 maggio 1956, n. 491,
recante provvedimenti per l'assistenza ai liberati dal carcere**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Non vi è dubbio che in questo nostro tempo si va sempre maggiormente accentuando la spinta della società a salvaguardare se stessa attraverso la cura particolare di quegli esponenti che, per essersi rivelati più suscettibili di deviazione, appaiono maggiormente vulnerabili e bisognevoli di speciale attenzione.

Sotto questo profilo non si può non constatare come, in seguito ai progressi, in quest'ultimo cinquantennio, della antropologia, psicologia e sociologia criminale, si sia avuta una sempre più chiara acquisizione da parte dei pubblici poteri e di organismi privati del compito che loro incombe per la reintegrazione sociale degli ex detenuti, intesa non soltanto quale mezzo di tendenziale redenzione dei gruppi sociali devianti, ma anche di sostanziale contributo alla prevenzione della delinquenza, soprattutto minorile.

Attualmente, per l'assistenza ai liberati dal carcere ed alle famiglie dei detenuti, il Ministero di grazia e giustizia dispone di due cespiti: uno stanziamento annuo di lire 300.000.000, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 633, modificata dalla legge 23 maggio 1956, n. 491, ed alcuni proventi della Cassa delle ammende. Per le rinnovate e sempre crescenti esigenze del settore, la presente proposta di legge intende elevare lo stanziamento predetto a lire 800 milioni (ottocento milioni).

Per assicurare l'aumento della somma, in modo che possa essere dato più ampio sviluppo all'assistenza post-penitenziaria, si prevede la utilizzazione dell'utile corrisposto dalle ditte che gestiscono officine negli istituti di prevenzione e di pena, ad integrazione dello stanziamento previsto dalla citata legge n. 491.

Com'è noto, l'Amministrazione penitenziaria, allorché, per dare maggiore incremento all'attività lavorativa dei detenuti, concede ai privati la gestione delle lavorazioni negli istituti, richiede a quest'ultimi il pagamento di un utile pari al 100 per cento della mercede pagata a ciascun detenuto; e ciò al fine di evitare una situazione di privilegio in conseguenza del livello delle mercedi, che dev'essere mantenuto in limiti inferiori ai salari dei lavoratori liberi sia per la particolare posizione dei soggetti, sia per realizzare uniformità di trattamento remunerativo con i detenuti che lavorano per conto dell'Amministrazione.

Poiché tale utile deriva direttamente dal lavoro svolto dai detenuti, la sua destinazione a favore dei detenuti stessi e delle loro famiglie si impone come un imperativo etico e sociale a prescindere dalla considerazione dei benefici riflessi che una tale destinazione può avere sulla azione rieducativa svolta dall'Amministrazione penitenziaria.

Ed invero la consapevolezza da parte dei detenuti che il lavoro da essi compiuto si ripercuote a vantaggio proprio e delle famiglie

costituisce uno stimolo verso una maggiore dedizione alle attività lavorative con la conseguente acquisizione di quei valori che rappresentano un incentivo al reinserimento sociale.

Prima di passare all'analisi degli articoli del progetto, è opportuno illustrare sommarariamente l'attuale situazione e gli sviluppi che essa può avere nel futuro.

È necessario anzitutto osservare che la rieducazione dei condannati dovrebbe iniziare con la detenzione e che il loro reinserimento nella società non potrebbe essere attuato che mediante la più stretta collaborazione tra servizi penitenziari-criminologici e servizi assistenziali post-penitenziari. Senza tuttavia soffermarci nella considerazione delle strutture per la rieducazione e la cura dei detenuti, trattandosi di argomento che esula dal nostro tema, è opportuno esaminare senz'altro il problema dell'assistenza post-carceraria.

In questi ultimi anni, tale tipo di assistenza è passato da una fase di studio e di indagine a quella di impostazione e di serio intervento, essendosi sempre più affermata la necessità dell'assistenza ai detenuti, ai liberati ed alle loro famiglie, come un fattore importante del trattamento penitenziario ai fini dell'opera di recupero sociale del delinquente. Attualmente, se si considera che l'attività assistenziale post-penitenziaria è svolta da più di 150 Consigli di patronato, costituiti presso i tribunali, e da un centinaio di enti privati, risulta evidente come tale attività debba essere coordinata, potenziata e seguita da parte del Ministero per ottenerne i migliori risultati.

È opportuno qui ricordare che, con il decreto ministeriale 15 gennaio 1957, venne all'uopo costituito, presso l'Ufficio III della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, il reparto coordinamento e finanziamento delle attività assistenziali carcerarie e post-carcerarie, con particolare riferimento a questa seconda attività ed al potenziamento dei Consigli di patronato (da *Rassegna di studi penitenziari*, 1964). È mancata tuttavia una normativa di base secondo la quale i compiti di detto ufficio dovessero essere esplicitati; a ciò ha inteso ovviare la presente proposta di legge, con le disposizioni circa l'utilizzabilità dei fondi erogati, e il controllo sull'attività degli enti a questo delegati.

L'articolo 2 della proposta, infatti, sostituendo l'articolo 2 della legge 23 maggio 1956, n. 491, stabilisce il modo in cui è autorizzata l'erogazione della maggiore somma di cui il

Ministero di grazia e giustizia verrà a disporre, di massima sotto forma di sussidi, di rette giornaliere di mantenimento e di contributi da parte dei Consigli di patronato e delle istituzioni che praticano l'assistenza agli ex detenuti.

L'articolo 3 fissa la norma importante che gli istituti che godono della sovvenzione dello Stato, per l'esplicazione della loro attività, siano sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello Stato e che, ad ogni esercizio finanziario, presentino, al Ministero di grazia e giustizia, il rendiconto dell'attività.

In ordine a quanto precede, la presente proposta di legge, onorevoli colleghi, elevando da 300 a 800 milioni di lire annue lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1956, n. 491, è uno strumento essenziale per il potenziamento e lo sviluppo dell'assistenza ai liberati dal carcere.

In questo modo si potrà portare tale settore al livello dei più evoluti paesi europei, come ad esempio i paesi scandinavi, dove gli ex detenuti sono costantemente seguiti ed aiutati moralmente e materialmente, insieme alle loro famiglie, finché non abbiano trovato una stabile occupazione che consenta loro un totale reinserimento nella società.

La presente proposta si inserisce, inoltre, in quel processo di sviluppo sia delle scienze criminologiche che dei sistemi di correzione e di detenzione, che vanno sempre più, questi ultimi, assumendo l'aspetto di rieducazione e di qualificazione professionale.

In questo delicato campo di assistenza non deve soprattutto essere sottovalutato il settore dei minori, la cui situazione ha caratteri particolari, dal punto di vista sociologico e psicologico: non si tratta qui soltanto di assistenza, ma anche di protezione e di guida dei minori disadattati, in modo che il loro reinserimento nella società, non provocando ulteriori conflitti, li porti ad assumere uno stabile ruolo sociale.

A questo riguardo giova tener presente quanto è stato proposto dal Ministro di grazia e giustizia nel disegno di legge (atto del Senato n. 1516) presentato al Parlamento il 12 gennaio 1966. Tale progetto governativo pone l'assistenza post-rieducativa al di fuori della misura di trattamento e, cosa di grande importanza, consente che tale assistenza prosegua anche oltre il 21° anno di età.

Per questi motivi si confida che gli onorevoli colleghi vogliano convenire sull'opportunità della presente proposta di legge, accordandole la loro ambita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario in corso lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1956, n. 491, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, è elevato a lire 800.000.000.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 23 maggio 1956, n. 491, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia provvederà, con proprio decreto, ad assegnare la somma suindicata ai Consigli di patronato ed alle istituzioni aventi per scopo l'assistenza alle famiglie degli internati negli Istituti di prevenzione e pena e ai dimessi da detti Istituti.

Gli importi assegnati potranno essere utilizzati dai Consigli di patronato e dalle istituzioni di cui sopra sotto forma sia di sussidi diretti, sia di rette giornaliere di mantenimento, sia di contributi per completare la rieducazione dei dimessi dagli Istituti di prevenzione e pena e per facilitarne il graduale reinserimento nella società e la riqualificazione professionale ».

ART. 3.

I Consigli di patronato e le istituzioni di cui al precedente articolo 2 sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dello Stato e devono trasmettere al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine di ogni esercizio finanziario e non oltre il 15 gennaio successivo, un rendiconto della loro attività.

ART. 4.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante assegnazione, fino a concorrenza di lire 500.000.000, al capitolo di spesa del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia concernente l'assistenza ai dimessi dagli Istituti di prevenzione e di pena e alle loro famiglie, dell'utile corrisposto da imprenditori privati che gestiscono lavorazioni negli Istituti di prevenzione e di pena.

A tal fine l'utile di cui sopra è versato in Tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.